

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3353

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLLETTI, BONAFEDE, SARTI, FERRARESI

Modifica dell'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile
in materia di consulenza tecnica preventiva

Presentata l'8 ottobre 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra i procedimenti del codice di procedura civile rubricati nel libro quarto, titolo I, capo III, alla sezione IV, intitolata « Dei procedimenti di istruzione preventiva », sono inseriti due procedimenti disciplinati dagli articoli 696 e 696-*bis*, chiamati in gergo dagli operatori del settore « ATP ».

Si tratta di procedimenti di accertamento tecnico preventivo e, dunque, di strumenti processuali tipici del regime probatorio, preordinati, attesa la loro valenza conservativa, all'anticipazione del momento di acquisizione della prova e, quindi, intimamente connessi a quel giudizio di merito nel quale la prova stessa avrebbe dovuto trovare compimento in via ordinaria.

La procedura prevista per i predetti procedimenti comporta una notevole contra-

zione delle tempistiche processuali. Il giudice, sentito il consulente tecnico d'ufficio, fissa un termine entro il quale il consulente, normalmente affiancato dai consulenti nominati dalle parti che partecipano al procedimento, effettua le operazioni di indagine e di approfondimento che ritiene necessarie e dei cui esiti deve redigere una relazione da depositare presso il tribunale. Una proroga al consulente può essere concessa in caso di giustificate necessità relative ad approfondimenti o altre attività strettamente legate all'incarico.

Si tratta, pertanto, di un procedimento che dovrebbe avere una durata media di circa sei-otto mesi, dunque notevolmente inferiore rispetto ai diversi anni di un contenzioso ordinario.

Nella prassi si è registrata l'utilità di questo strumento come dimostrato dal

fatto che l'instaurazione del futuro giudizio rimane un'ipotesi residuale. Non di rado, infatti, la prospettazione terza e imparziale fornita dall'accertamento tecnico effettuato in sede giudiziale e, dunque, sotto la supervisione del magistrato, porta le parti a rivalutare le rispettive posizioni in relazione al diritto che si intende far valere in giudizio, favorendo il dialogo tra loro e, di conseguenza, l'amichevole componimento.

Quanto alla natura dei due istituti, il primo, disciplinato dall'articolo 696 del codice di procedura civile rubricato « Accertamento tecnico e ispezione giudiziale », è un procedimento speciale e sommario di natura cautelare, teso ad acquisire dati e documenti prima dell'inizio del contenzioso vero e proprio. Oggetto di questo procedimento è l'accertamento dello stato dei luoghi o della qualità o condizione di cose o di persone, subordinato alla sussistenza di una condizione di « urgenza ». Quest'ultima, quindi, si pone quale presupposto necessario per l'ammissione del ricorso di cui all'articolo 696, in quanto giustifica l'anticipazione dell'acquisizione probatoria per soddisfare la necessità di evitare la dispersione degli elementi di prova derivante dal decorso del tempo che, al contrario, sarebbe necessaria ove la prova stessa si assumesse nel corso di un procedimento ordinario.

Il secondo istituto, disciplinato dall'articolo 696-*bis* dello stesso codice, introdotto dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, rubricato « Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite » risponde a una diversa esigenza e, più precisamente, a quella di « fotografare » rapidamente lo stato dei fatti, quanto agli aspetti tecnici, in relazione alle rispettive posizioni processuali delle parti, allo scopo di fornire loro elementi concreti da valutare ai fini della possibile composizione stragiudiziale della controversia. La consulenza tecnica preventiva però, a differenza di quella prevista dall'articolo 696, risulta connotata dall'assenza del requisito dell'urgenza probatoria di cui si è detto, in quanto prevede

una specifica finalità conciliativa che richiede la precisa delimitazione della materia controversa individuata esclusivamente nell'accertamento e nella relativa determinazione dei crediti derivanti da mancata esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il procedimento, che non si conclude con un provvedimento giudiziale, bensì, eventualmente, con un verbale di conciliazione redatto dal medesimo consulente tecnico d'ufficio, consente infatti di far emergere dall'elaborato peritale gli elementi utili per consentire alle parti una più compiuta valutazione in ordine alle rispettive visioni dei fatti in contestazione e alle effettive possibilità di veder riconosciuta giudizialmente una delle diverse posizioni processuali che potranno essere fatte valere nel futuro giudizio a cognizione piena.

La presente proposta di legge si prefigge di offrire un'adeguata risposta di giustizia in materie che presentano aspetti peculiari meritevoli di essere trattati con una disciplina che risponda alle particolari esigenze connesse al suo oggetto.

Ci si riferisce soprattutto ai casi di danno derivanti dalla cosiddetta *malpractice* medica e ai crediti di natura risarcitoria che vengono richiesti alla struttura sanitaria in caso di inadempimento o inesatto adempimento delle prestazioni di coloro che operano all'interno della struttura stessa.

Ma ci si riferisce anche a consulenze tecniche d'ufficio che tendono a verificare sia l'*an* che il *quantum* delle pretese risarcitorie in altri campi quali quello della circolazione stradale, delle liti condominiali (per esempio da infiltrazioni) ovvero anche nelle ipotesi di conteggi per verificare i crediti da lavoro dipendente, ovvero nelle cause da contenzioso bancario. In ogni caso, quanto precede evidenzia che, in tutti i casi in cui si verterà ad esempio in materia di responsabilità medica, la decisione del magistrato, in merito alla pretesa creditoria del paziente che si assume danneggiato, difficilmente potrà prescindere da accertamenti tecnici in ordine alle condizioni del paziente, alla natura dell'evento dannoso lamentato, alle cure

ricevute e, soprattutto, alla sussistenza o no del nesso di causalità tra i predetti elementi. Oltre a ciò, naturalmente, rileverà l'obiettiva e imparziale valutazione dell'entità del credito nascente dall'eventuale inadempimento contrattuale o dall'illecita condotta addebitabile al medico e/o alla struttura sanitaria. Orbene, siffatta indagine merita di emanciparsi dal requisito di urgenza previsto dall'articolo 696 nonché dalla precipua finalità di assolvere a uno scopo essenzialmente deflativo del ricorso al procedimento ordinario di cognizione. La differenza sostanziale con l'attuale previsione normativa dell'articolo 696-*bis* si sostanzia in un controllo molto più approfondito del giudice rispetto all'elaborato peritale. Questa mancanza dell'articolo 696-*bis* ha portato sostanzialmente molti operatori del diritto a non utilizzare tale facoltà prevista dall'ordinamento.

Con la presente proposta di legge si sostituisce l'articolo 696-*bis* predisponendo una disciplina che, potenziando il principio del contraddittorio fra le parti, consenta, qualora richiesto dalle parti, un più efficace ricorso allo strumento processuale in esame, pervenendo così a una pronta decisione per tutte le cause aventi ad oggetto risarcimenti per danni o responsabilità contrattuale in forma rapida e con garanzie di rispetto del contraddittorio tra le parti. Su questo punto, il richiamo agli

articoli da 191 a 203 dello stesso codice di procedura civile, « in quanto compatibili », offre adeguate garanzie per assicurare il necessario e sufficiente confronto tra le parti per il raggiungimento del risultato tecnico più affidabile possibile. In tale senso si potenzia l'attuazione del principio del contraddittorio attraverso la previsione di un'apposita udienza di comparizione delle parti nel corso della quale gli interessati possono, in contraddittorio, articolare argomentazioni relative all'elaborato tecnico al fine, ove occorresse, di indurre il giudice a chiedere modifiche e approfondimenti dei lavori peritali o a disporre integrazioni della perizia ovvero la convocazione del consulente in un'apposita udienza.

L'esplicito richiamo all'articolo 210 del medesimo codice assicura la possibilità che siano acquisiti all'atto del procedimento e pertanto utilizzabili nell'eventuale futuro giudizio di merito tutti i documenti che, sentite le parti, si rivelino utili alla predisposizione più compiuta possibile degli strumenti di istruzione probatoria, anche al di fuori della disponibilità delle parti. Rinnovazione delle indagini peritali e sostituzione del consulente tecnico d'ufficio per gravi motivi sono rimedi sempre esperibili dal magistrato per effetto del richiamo all'articolo 196 dello stesso codice.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 696-*bis*. — (*Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*). — L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento della responsabilità e della relativa determinazione dei danni o dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696.

Si applicano gli articoli da 191 a 203 in quanto compatibili.

Su istanza di parte il giudice può ordinare l'esibizione di prove ai sensi dell'articolo 210.

Su istanza di parte, da depositare entro venti giorni dal deposito della relazione finale di cui all'articolo 195, terzo comma, il giudice fissa l'udienza di comparizione per la discussione sulla relazione stessa.

Il giudice, qualora ne ravvisi la necessità, può disporre la comparizione del consulente per chiarimenti in un'apposita udienza, concedergli un termine per integrare la relazione ovvero applicare l'articolo 196.

In mancanza del deposito dell'istanza di cui al quarto comma, il consulente, dopo il deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. Se le parti si sono conciliate si forma processo verbale della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma

specificata e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0035310